

COMUNE DI ZOLA PREDOSA

REGOLAMENTO PER L'APPLICAZIONE DELL'IMPOSTA COMUNALE SULLA PUBBLICITÀ E DEI DIRITTI SULLE PUBBLICHE AFFISSIONI

Testo coordinato con le modifiche approvate con Deliberazione del Consiglio Comunale
n. 16 del 28/03/2007

INDICE

CAPO I - DISPOSIZIONI GENERALI

- Art. 1 Ambito e scopo del Regolamento
- Art. 2 Classificazione del Comune
- Art. 2 bis Categoria speciale e maggiorazione
- Art. 3 Gestione del servizio affissioni e dell'accertam. e riscoss.ne dell'imposta e del diritto
- Art. 4 Tariffe
- Art. 5 Attribuzioni del personale addetto
- Art. 6 Data di presentazione degli atti

CAPO II - IMPIANTI PER LA PUBBLICITÀ E PER LE AFFISSIONI

- Art. 7 Definizione dei mezzi pubblicitari
- Art. 8 Tipologia e quantità degli impianti pubblicitari e delle affissioni
- Art. 9 Superficie delle pubbliche affissioni
- Art. 10 Ripartizione degli impianti per le pubbliche affissioni
- Art. 11 Piano generale degli impianti
- Art. 12 Impianti privati per affissioni dirette
- Art. 13 Autorizzazioni
- Art. 14 Anticipata rimozione
- Art. 15 Divieti e limitazioni
- Art. 16 Pubblicità effettuata in difformità a leggi e regolamenti
- Art. 17 Materiale pubblicitario abusivo
- Art. 18 Pubblicità effettuata su spazi ed aree comunali
- Art. 19 Spazi per le affissioni su beni privati

CAPO III - IMPOSTA SULLA PUBBLICITÀ

- Art. 20 Norme di rinvio, presupposto e modalità di applicazione dell'imposta
- Art. 21 Tariffe e determinazione dell'imposta
- Art. 22 Pubblicità effettuata con veicoli in genere
- Art. 23 Pubblicità fonica

CAPO IV - DIRITTO SULLE PUBBLICHE AFFISSIONI

- Art. 25 Servizio delle pubbliche affissioni
- Art. 26 Norme di rinvio e modalità di applicazione del diritto
- Art. 27 Richiesta del servizio
- Art. 28 Modalità per le affissioni
- Art. 29 Rimborso dei diritti pagati
- Art. 29 bis Affissioni dirette – modalità del servizio. *(Abrogato (con effetto dall'1/1/2007))*

CAPO V - DISPOSIZIONI COMUNALI

- Art. 30 Sanzioni
- Art. 31 Riscossione

CAPO VI - DISPOSIZIONI FINALI E TRANSITORIE

- Art. 32 Norme di rinvio
- Art. 33 Entrata in vigore
- Art. 34 Abrogazione di precedenti disposizioni

ALLEGATO "A"

CAPO I DISPOSIZIONI GENERALI

Art.1 - Ambito e scopo del Regolamento

1. Il presente Regolamento, adottato ai sensi e per gli effetti delle vigenti disposizioni legislative, integra la disciplina dell'applicazione dell'imposta sulla pubblicità e della gestione del servizio delle pubbliche affissioni e del relativo diritto, contenuta nel D.Lgs. 507 del 15/11/1993 e, anche mediante rinvio ad altri regolamenti comunali, stabilisce le modalità di effettuazione della pubblicità e quant'altro richiesto dall'art. 3 comma 3 del Decreto Legislativo precitato.

2. Agli effetti del presente Regolamento, per "imposta" e per "diritto" si intendono rispettivamente l'imposta comunale sulla pubblicità e il diritto sulle pubbliche affissioni di cui al decreto citato nel comma 1.

Art.2 - Classificazione del Comune

1. Ai fini della determinazione delle tariffe dell'imposta e del diritto, il Comune di Zola Predosa, ai sensi dell'art. 2 del D.Lgs. N. 507/1993, è da considerarsi appartenente alla IV classe, in base alla popolazione residente al 31/12/1993, quale risulta dai dati pubblicati dall'Istituto Centrale di Statistica (n. abitanti 15.959).

Art.2 bis – Categoria speciale e maggiorazione

1. Ai fini dell'applicazione dell'imposta e del diritto, limitatamente alle affissioni di carattere commerciale, le località del territorio del Comune di Zola Predosa sono suddivise in due categorie: categoria speciale e categoria normale.

2. Appartengono alla categoria speciale le località elencate nell' "allegato A" annesso al presente Regolamento, dandosi atto che le stesse hanno una superficie complessiva non superiore al trentacinque per cento (35%) di quella del centro abitato comunale di cui all'art. 4 del D.Lgs. n. 507/1993, come delimitato con apposita delibera della Giunta comunale.

3. Alla categoria speciale è applicata la maggiorazione del settantacinque per cento (75%) della tariffa normale con riguardo alle esposizioni pubblicitarie ed alle affissioni aventi carattere commerciale.

4. Appartiene alla categoria normale la restante parte del territorio comunale non compresa nella categoria speciale di cui al comma 2.

Art.3 - Gestione del servizio affissioni e dell'accertamento e riscossione dell'imposta e del diritto

1. Il comune di Zola Predosa gestisce il servizio delle pubbliche affissioni nonché l'accertamento e la riscossione del relativo "diritto" e dell'imposta sulla pubblicità in economia ovvero in concessione su conforme delibera del Consiglio Comunale che approva contestualmente apposito capitolato d'appalto.

Art.4 - Tariffe

1. Le tariffe dell'imposta e del diritto sono applicate nelle misure stabilite dalla legge e recepite dal Comune di Zola Predosa con deliberazione della Giunta Comunale esecutiva ai sensi di legge.
2. Le tariffe di cui al comma 1 si intendono prorogate di anno in anno se non modificate entro i termini previsti dalla normativa vigente.

Art.5 - Attribuzione del personale addetto

1. Il personale addetto alla gestione dell'imposta e del servizio pubbliche affissioni esercita anche compiti di controllo sulla esecuzione della pubblicità e delle affissioni private, oltre alla vigilanza sull'assolvimento dei relativi obblighi tributari.
2. Gli addetti di cui al precedente comma 1 sono muniti di apposito documento di riconoscimento rilasciato dal Sindaco e, nei limiti del servizio cui sono destinati, sono autorizzati ad eseguire sopralluoghi e verifiche nei luoghi pubblici o aperti al pubblico; inoltre, sono autorizzati ad accertare le infrazioni alle disposizioni dei Regolamenti comunali comunque attinenti alla pubblicità e alle affissioni secondo le modalità stabilite dalla legge.

Art.6 - Data di presentazione degli atti

1. Per le pubbliche affissioni la data di presentazione è quella del ricevimento della regolare commissione annotata nell'apposito registro cronologico; per la pubblicità la data di presentazione è quella dell'acquisizione della regolare dichiarazione degli atti dell'ufficio accettante.

CAPO II IMPIANTI PER LA PUBBLICITÀ E PER LE AFFISSIONI

Art.7 - Definizione di mezzi pubblicitari

1. Le definizioni dei mezzi pubblicitari contenute nell'art . 47 del Regolamento di esecuzione del nuovo codice della strada, approvato con decreto del Presidente della repubblica 16/12/1992 n. 495, sono fatte proprie nel presente Regolamento, come riprodotte nei commi successivi.
2. E' da considerare "insegna" la scritta in caratteri alfanumerici, completata eventualmente da un simbolo o da un marchio realizzata e supportata con materiali di qualsiasi natura, installata nella sede dell'attività a cui si riferisce o nelle pertinenze accessorie alla stessa. Può essere luminosa sia per luce propria che per luce indiretta.
3. E' da qualificare "sorgente luminosa" qualsiasi corpo illuminante o insieme di corpi illuminanti che, diffondono luce in modo puntiforme o lineare o planare, illumina aree, fabbricati, monumenti, manufatti di qualsiasi natura.

4. Si definisce “cartello” quel manufatto bifacciale, supportato da una idonea struttura di sostegno, che è finalizzato alla diffusione di messaggi pubblicitari o propagandistici sia direttamente, sia tramite sovrapposizione di altri elementi; esso è utilizzabile in entrambe le facciate anche per immagini diverse. Può essere luminoso sia per luce propria che per luce indiretta.

5. Si considera “manifesto” l’elemento realizzato in materiale di qualsiasi natura, anche privo di rigidità, finalizzato alla diffusione di messaggi pubblicitari o propagandistici, posto in opera su strutture murarie o su altri supporti comunque diversi dai cartelli e dagli altri mezzi pubblicitari. Non può essere luminoso né per luce propria né per luce indiretta.

6. Si considera “striscione e stendardo” l’elemento bidimensionale realizzato in materiale di qualsiasi natura, privo di rigidità, mancante di una superficie di appoggio o comunque non aderente alla stessa, finalizzato alla promozione pubblicitaria di manifestazioni o spettacoli. Può essere luminoso per luce indiretta.

7. E’ da considerare “segno orizzontale reclamistico” la riproduzione di scritte in caratteri sulla superficie stradale, con pellicola adesiva, di scritte in caratteri alfanumerici, di simboli e di marchi, finalizzata alla diffusione di messaggi pubblicitari e propagandistici.

8. E’ da qualificare “impianto di pubblicità o propaganda” qualunque manufatto finalizzato alla pubblicità o alla propaganda sia di prodotti che di attività e non individuabile, secondo le definizioni precedenti, né come insegna, né come cartello, né come manifesto, né come segno orizzontale reclamistico. Può essere luminoso sia per luce propria che per luce indiretta

Art.8 - Tipologia e quantità degli impianti pubblicitari e delle affissioni

1. La tipologia e la quantità degli impianti pubblicitari che possono essere installati nel territorio del Comune di Zola Predosa sono indicati nel Piano generale degli impianti di cui la successivo art.11.

2. E’ fatta salva la competenza del Comune di Zola Predosa di definire le caratteristiche tecniche e strutturali degli impianti pubblicitari e delle affissioni in relazione alla loro ubicazione, alle norme del Codice della Strada nonché ad ogni altro vincolo di natura ambientale o per esigenze di pubblico interesse.

Art.9 - Superficie delle pubbliche affissioni

1. La superficie complessiva degli impianti destinati costantemente alle pubbliche affissioni è fissata proporzionalmente al numero degli abitanti e comunque non può essere inferiore a mq. 192, corrispondente a 12 metri quadrati per ogni mille abitanti, con riferimento a una popolazione di 16.000 abitanti.

2. La superficie indicata al comma 1 deve essere annualmente adeguata in rapporto alla variazione del numero degli abitanti.

Art.10 - Ripartizione degli impianti per le pubbliche affissioni

1. La superficie complessiva degli impianti per le pubbliche affissioni è destinata per il 25% alle affissioni di natura istituzionale, sociale o comunque priva di rilevanza economica da individuare con apposito contrassegno e per il 75% alle affissioni di natura commerciale.

Art.11 - Piano generale degli impianti

1. Il Piano Generale degli impianti pubblicitari è stato approvato dal Consiglio Comunale con deliberazione n. 13 del 26/01/1993 e dovrà essere adeguato alle norme contenute nel D.Lgs. n.507/1993.

2. Entro il medesimo termine, l'attuale collocazione e distribuzione nel territorio comunale degli impianti pubblicitari potrà essere rivista ed adeguata a seguito di nuove sopravvenute esigenze di pubblico interesse o di richieste avanzate da privati, dopo opportuna valutazione dei Settori comunali interessati.

3. Il piano dovrà comunque prevedere:

- a) il censimento degli impianti esistenti, che avrà riguardo in ogni modo alla loro ubicazione, tipologia e quantità. In ordine agli impianti esistenti, il Piano provvede all'individuazione di quelli per i quali si rende necessaria la sostituzione e di quelli che necessitano di interventi manutentivi anche ai fini dell'estetica cittadina e della dignità espositiva. La rilevazione è accompagnata dai preventivi delle spese necessarie che possono eventualmente essere ripartite in più esercizi a seconda del loro ammontare. Nel caso in cui il servizio sia dato in concessione, provvede alle sostituzioni e manutenzioni straordinarie di cui sopra il concessionario stesso a sue spese, fermo restando che gli impianti nuovi divengono di proprietà del Comune dal loro primo utilizzo;
- b) la distribuzione degli impianti pubblicitari, escluse le insegne, nonché degli impianti per le pubbliche affissioni su tutto il territorio comunale con riguardo alle esigenze di carattere sociale, alla concentrazione demografica ed economica, alla tutela ambientale, paesaggistica, della circolazione del traffico ed ogni altro elemento utile a tal fine;
- c) l'allocazione degli impianti per la pubblicità avente contenuto di rilevanza economica;
- d) il programma dei nuovi impianti da eseguire nel corso del triennio successivo.

4. Il piano dovrà infine contenere la descrizione dettagliata degli impianti esistenti e di quelli di progetto e dovrà essere corredato da una relazione illustrativa e dotato del preventivo delle spese e dei tempi di realizzazione.

Art.12 - Impianti privati per affissioni dirette

1. Nel rispetto della tipologia e della quantità degli impianti pubblicitari di cui ai precedenti artt. 8 e 9, e dell'adeguamento del Piano Generale degli impianti di cui all'art. 11, la Giunta Comunale può concedere a privati la possibilità di collocare sul territorio comunale impianti pubblicitari per l'affissione diretta di manifesti e simili.

Art.13 - Autorizzazioni

1. L'effettuazione della pubblicità, comunque richiedente l'installazione o collocazione di appositi mezzi, è sempre subordinata alla preventiva autorizzazione comunale, da richiedere con le modalità stabilite dal regolamento edilizio comunale.

2. Per tutte le altre forme di pubblicità, diverse da quelle di cui al comma 1 (pubblicità fonica, esposizione di locandine, cartoncini e simili, effettuate a cura degli interessati), l'autorizzazione verrà rilasciata dal Comando di Polizia Municipale, previa indicazione, sulla domanda, dei dati identificativi del richiedente, del contenuto del messaggio pubblicitario e dell'esatto periodo di svolgimento. Per la pubblicità fonica valgono le limitazioni e i divieti di cui all'art. 15 del presente Regolamento.

3. L'autorizzazione comunale è implicita nell'attestazione dell'avvenuto pagamento nei casi di:

- a) pubblicità temporanea visiva e/o acustica, effettuata all'interno dei luoghi aperti al pubblico spettacolo, degli esercizi pubblici in genere, delle stazioni ferroviarie, degli stadi e degli impianti sportivi e nel perimetro interno delle stazioni di distribuzione di carburante;
- b) pubblicità permanente o temporanea effettuata con veicoli di qualsiasi specie.

4. Le autorizzazioni sono comunque rilasciate facendo salvi eventuali diritti di terzi.

5. Il contribuente si intende espressamente obbligato, senza eccezioni o limiti di sorta, esclusa qualsiasi rivalsa nei confronti del Comune, anche sotto forma di ripetizione di canoni, a tenere indenne il Comune da qualsiasi azione, pretesa, richiesta che comunque e da chiunque, in qualsiasi tempo e sede, per qualsiasi causa e titolo potesse nei confronti del Comune avanzarsi in relazione, connessione, dipendenza, sia diretta che indiretta, alla concessione, alla autorizzazione, alla pubblicità, agli impianti pubblicitari.

Art.14 - Anticipata rimozione

1. Nel caso di rimozione del mezzo pubblicitario, ordinata dall'Amministrazione Comunale prima della scadenza del termine stabilito nell'atto di autorizzazione, il titolare di esso avrà diritto unicamente al rimborso della quota di imposta corrispondente al periodo di mancato godimento, escluso ogni altro rimborso, compenso o indennità.

2. Spetta all'interessato provvedere a rimuovere la pubblicità entro la data che sarà precisata nell'ordine di rimozione.

3. La rimozione dovrà riguardare anche gli eventuali sostegni o supporti e comprendere il ripristino alla forma preesistente della sede del manufatto.

4. Ove l'interessato non ottemperi all'ordine di rimozione della pubblicità nei termini stabiliti, l'impianto pubblicitario verrà considerato abusivo ad ogni effetto e saranno adottati i provvedimenti di cui all'art.17 del presente Regolamento.

Art.15 - Divieti e limitazioni

1. Per i divieti e le limitazioni alle forme pubblicitarie trovano applicazione le disposizioni previste dal codice della strada e dal relativo regolamento di esecuzione.

2. E' altresì vietata in tutto il territorio comunale la pubblicità effettuata mediante lancio di volantini od oggetti da velivoli o veicoli e la pubblicità commerciale svolta a mezzo volantinaggio.

3. E', invece, consentita la pubblicità comunque non inerente ad attività economiche, effettuata tramite volantinaggio, svolta da Associazioni ed Enti senza scopo di lucro in occasione di manifestazioni culturali, ricreative, sportive, religiose, politiche, sindacali e di categoria. L'autorizzazione viene rilasciata dal Comando di Polizia Municipale, previa richiesta dell'interessato, con l'indicazione del tipo di messaggio pubblicitario che si intende diffondere e giorno, ora e luogo di diffusione.

4. La pubblicità a mezzo di aeromobili è consentita in occasione di manifestazioni sportive e solo nei luoghi, e loro adiacenze, ove si svolgono le stesse. In altre occasioni e soltanto in casi eccezionali, oltre che autorizzata, dovrà anche essere disciplinata dall'Amministrazione Comunale.

Art.16 - Pubblicità effettuata in difformità a leggi e regolamenti

1. Il pagamento dell'imposta comunale sulla pubblicità si legittima per il solo fatto che la pubblicità stessa venga comunque effettuata, anche se in difformità a leggi o a regolamenti.

2. L'avvenuto pagamento dell'imposta non esime l'interessato dall'obbligo di premunirsi di tutti i permessi, autorizzazioni e concessioni, relativi all'effettuazione della pubblicità, qualunque sia la manifestazione pubblicitaria.

3. Il Comune, nell'esercizio della facoltà di controllo, con ordinanza del Sindaco, può provvedere in qualsiasi momento a far rimuovere il materiale abusivo con le modalità indicate nell'art . 17 del presente Regolamento.

Art.17 - Materiale pubblicitario abusivo

1. Sono considerate abusive le varie forme di pubblicità esposte senza la prescritta autorizzazione preventiva, ovvero risultanti non conformi alle condizioni stabilite dall'autorizzazione sia per forma, contenuto, dimensioni, sistemazione ed ubicazione , nonché le affissioni eseguite fuori dei luoghi a ciò destinati ed approvati dal Comune.

2. Similmente è considerata abusiva ogni variazione non autorizzata, apportata alla pubblicità in opera.

3. Sono altresì considerata abusive le pubblicità e le affissioni per le quali siano state omesse le prescritte dichiarazioni ed i dovuti pagamenti.

4. La pubblicità e le affissioni abusive ai sensi dei precedenti commi, fatta salva la facoltà di cui al comma 5 successivo, sono eliminate o rimosse a cura dei responsabili, che dovranno provvedervi entro il termine massimo di 15 giorni; in caso di inadempienza vi provvede il Comune con addebito ai responsabili stessi, previa contestazione delle relative infrazioni e delle spese sostenute per la rimozione o cancellazione.

5. A propria discrezione e qualora non riscontri altre violazioni di leggi specifiche o di norme regolamentari volte a tutelare esigenze di pubblico interesse, il Comune può consentire che la pubblicità abusiva, sempreché siano stati pagati il tributo e le conseguenti penalità, possa continuare a restare esposta per il periodo stabilito.

6. Nel caso di esposizione di materiale pubblicitario abusivo di cui al presente articolo, si applicano, oltre alle sanzioni amministrative, anche quelle tributarie. Ciò vale anche nel caso in cui alla regolare denuncia di cessazione non consegua l'effettiva rimozione del mezzo pubblicitario entro il termine prescritto.

7. E' altresì applicabile quanto disposto dai commi 3 e 4 dell'art. 24 del D.Lgs. n. 507/1993.

Art.18 - Pubblicità effettuata su spazi ed aree comunali

1. Qualora la pubblicità sia effettuata su beni di proprietà comunale o dati in godimento al Comune, ovvero su beni appartenenti al demanio comunale, oltre la corresponsione dell'imposta sulla pubblicità è fatta salva l'applicazione della tassa occupazione spazi ed aree pubbliche e di canoni di concessione o di locazione nella misura stabilita dal Comune di Zola Predosa.

Art.19 - Spazi per le affissioni su beni privati

1. Gli spazi da destinare alle pubbliche affissioni sono individuati nel Piano generale degli impianti anche su edifici di proprietà privata, previo consenso dei rispettivi proprietari, se non già soggetti al diritto comunale di affissione.

2. Gli assiti, gli steccati, le impalcature, i ponti fissi o sospesi, i graticci e riparti di ogni genere ivi compresi quelli intorno ai cantieri edili sono in uso esclusivo al Servizio comunale affissioni, fatte salve le eventuali esigenze dell'attività di cantiere. Gli spazi ivi esistenti sono considerati iscritti alla categoria in cui è stata classificata la località ai fini dell'applicazione dell'imposta ed al pagamento del diritto.

3. Gli spazi sugli assiti, steccati, impalcature e simili di cui al comma precedente e che il Comune si riserva di utilizzare per le affissioni, non sono computabili nel novero della superficie affissativa obbligatoria determinata nell'art. 9.

4. L'uso esclusivo degli spazi di cui al comma precedente non comporta alcun compenso o indennità a favore dei proprietari.

CAPO III IMPOSTA COMUNALE SULLA PUBBLICITÀ

Art.20 - Norme di rinvio, presupposto e modalità di applicazione dell'imposta

1. La legge (D.Lgs. 15/11/1993 n. 507) disciplina il presupposto dell'imposta (art.5), il soggetto passivo (art.6), le modalità di applicazione dell'imposta (art.7), la dichiarazione (art.8), il pagamento dell'imposta (art.9), la rettifica e l'accertamento d'ufficio (art.10), la pubblicità ordinaria (art.12), la pubblicità effettuata con veicoli (art.13), la pubblicità effettuata con pannelli luminosi e proiezioni (art.14), la pubblicità varia (art.15) e le riduzioni ed esenzioni (artt.16 e 17), le cui disposizioni si intendono qui riportate come da testo vigente. La suddetta legislazione è integrata dalla normativa regolamentare contenuta nei commi seguenti e negli articoli del presente capo.

2. Costituisce forma pubblicitaria e come tale da assoggettare all'imposta, anche l'affissione diretta, anche per conto altrui, di manifesti e simili su apposite strutture adibite alla esposizione di tali mezzi.

3. Per esercizio di attività economica di cui all'art. 5, comma 2, del D.Lgs. 15/11/1993 n. 507, si intende lo scambio di beni o la fornitura di servizi effettuati nell'esercizio di imprese o di arti e professioni, nonché qualunque altra attività suscettibile di valutazione economica, anche se esercitata occasionalmente da soggetto che, per natura o statuto, non si prefigge scopo di lucro.

4. Modalità di applicazione dell'imposta:

- a) costituiscono separati ed autonomi mezzi pubblicitari i riquadri installati in un unico pannello e indicanti ciascuno messaggi diversi, nonché le insegne e frecce segnaletiche riguardanti diversi soggetti, collocate su un unico mezzo di supporto e gli altri mezzi similari;
- b) ai fini della commisurazione della superficie complessiva dei mezzi polifacciali adibita alla pubblicità, intendendosi per tali quelli che hanno più di due facce, rilevano tutte le facce che compongono tali mezzi, anche se esse riproducono lo stesso messaggio pubblicitario;
- c) è considerata unico mezzo pubblicitario, ai sensi dell'art. 7 comma 5 del D. Lgs. 507/1993, e, come tale, da assoggettare all'imposta in base alla superficie della minima figura piana geometrica che la comprende, anche l'iscrizione pubblicitaria costituita da separate lettere applicate a notevole distanza le une dalle altre, oppure costituite da più moduli componibili;
- d) se la forma del mezzo pubblicitario è tale da non potere essere contenuta in una unica figura piana geometrica, per il calcolo della superficie si procede alla scomposizione di tale mezzo nelle varie figure geometriche regolari che insieme lo contengono, sommando poi le rispettive superfici

5. Dichiarazione:

- a) non costituisce nuova pubblicità il trasferimento da un luogo all'altro del mezzo pubblicitario già tassato;
- b) il modulo di dichiarazione deve essere compilato in ogni sua parte e deve contenere tutti i dati richiesti dal modulo stesso;
- c) la dichiarazione deve essere presentata direttamente al Servizio pubblicità ed affissioni, il quale ne rilascia ricevuta. Può anche essere spedita tramite posta; in tale caso è da considerarsi tempestiva soltanto se sarà pervenuta prima dell'inizio della pubblicità.

6. Pagamento dell'imposta:

- a) l'attestazione del pagamento dell'imposta effettuato a titolo di tacita proroga della pubblicità annuale, deve essere conservata dal contribuente per almeno cinque anni ed essere esibita a richiesta degli agenti e del personale autorizzato;
- b) per quanto concerne l'applicazione di eventuali canoni di locazione o di concessione, si farà riferimento alle disposizioni contenute nei relativi regolamenti comunali.

7. Attività di accertamento:

- a) nell'avviso di accertamento, oltre ai dati richiesti dalla normativa specifica, devono essere precisati anche i termini entro i quali può farsi ricorso e l'organo a cui va diretto il ricorso medesimo.

Art.21 - Tariffe e determinazione dell'imposta

1. Le tariffe e le modalità di determinazione dell'imposta sono quelle stabilite per legge, regolamento o delibera vigenti nel periodo di imposta considerato.

Art.22 - Pubblicità effettuata con veicoli in genere

1. L'apposizione di scritte pubblicitarie all'interno e all'esterno dei veicoli è consentita nei limiti previsti dal Codice della Strada.
2. La pubblicità di cui al comma 1 è da considerarsi pubblicità annuale ad ogni effetto, a prescindere dal tempo di uso ordinario del veicolo e dalle eventuali soste di questo per esigenze di servizio o di manutenzione.

Art.23 - Mezzi pubblicitari gonfiabili

1. Sono assimilati ai palloni frenati di cui al comma 3 dell'art.15 del D.Lgs. n.507/1993, con conseguente applicazione delle modalità di tassazione ivi previste, i mezzi pubblicitari gonfiabili nel caso in cui questi, riempiti con gas leggero o simile, siano sospesi in aria ma ancorati al suolo. In tutti gli altri casi di utilizzazione dei mezzi pubblicitari gonfiabili questi sono assoggettati al tributo come stabilito per la pubblicità ordinaria di cui all'art.12 del Decreto Legislativo precitato.

Art.24 - Pubblicità fonica

1. Con riferimento alla disposizione contenuta nell'art.15 comma 5 del D. Lgs. N. 507/1993, per "ciascun punto di pubblicità" si intende ogni fonte di diffusione di pubblicità fonica.

CAPO IV DIRITTO SULLE PUBBLICHE AFFISSIONI

Art.25 - Servizio delle pubbliche affissioni

1. Le pubbliche affissioni nell'ambito del territorio del Comune di Zola Predosa, costituiscono servizio obbligatorio di esclusiva competenza del Comune medesimo.

Art.26 - Norme di rinvio e modalità di applicazione del diritto

1. L'oggetto del servizio, il diritto dovuto, le modalità di pagamento, le riduzioni, le esenzioni e le modalità per le pubbliche affissioni, sono disciplinati rispettivamente dagli artt.18, 19, 20, 21 e 22 del D.Lgs. del 15/11/1993 n.507. Tali disposizioni si intendono qui richiamate come da testo vigente e sono integrate dalle norme regolamentari di cui ai commi seguenti e articolati dal presente capo.
2. Esenzioni e riduzioni:
 - a) si considerano esenti ai sensi dell'art.21 - lettera a) del D.Lgs. n.507/1993 anche i manifesti che, pur riportando anche l'indicazione di soggetti privati perché finanziatori, riguardano attività istituzionali del Comune e sempreché l'affissione degli stessi sia richiesta dal Comune medesimo.

3. Pagamento del diritto:

- a) è consentito il pagamento diretto del diritto relativo alle affissioni non aventi carattere commerciale;
- b) il pagamento diretto può essere effettuato in contanti presso gli uffici del Comune o, se gestito in concessione, del Concessionario contestualmente alla presentazione della dichiarazione;
- c) il pagamento diretto mediante titolo di credito bancario o postale a copertura garantita (assegno circolare o vaglia postale) è consentito a rischio del debitore, intendendosi eseguito il pagamento al momento dell'acquisizione del denaro da parte del Concessionario.

Art.27 - Richiesta del servizio

1. Per ottenere il servizio, gli interessati debbono presentare in tempo utile, al servizio Pubblicità e Affissioni, apposita richiesta scritta con l'indicazione del numero di manifesti che si vogliono affiggere, del materiale da affiggere e contestualmente effettuare o comprovare di avere effettuato il pagamento del relativo diritto.

2. E' consentito, in via straordinaria, il pagamento posticipato soltanto agli Enti Pubblici a ciò costretti dal rispetto della particolare procedura burocratica che li riguarda.

Art.28 - Modalità per le affissioni

1. Le affissioni sono effettuate secondo l'ordine di precedenza risultante dal ricevimento della commissione accompagnata dal versamento dei relativi diritti.

2. In caso di commissioni pervenute tramite posta nel medesimo giorno, verrà data la precedenza al committente che richiede l'affissione del maggior numero di manifesti.

3. Presso il Servizio Affissioni è tenuto, anche con eventuale sistema meccanografico, un apposito registro, nel quale dovranno essere annotate, in ordine cronologico, le commissioni pervenute. La successiva richiesta di integrazione di una commissione già annotata non costituisce nuova o separata commissione.

4. Le eventuali variazioni o aggiunte sovrapposte ai manifesti già affissi sono considerate nuove e distinte affissioni

Art.29 - Rimborso dei diritti pagati

1. Il committente ha diritto al rimborso integrale dei diritti versati nei casi di cui ai commi 4 e 5 dell'art.22 del D.Lgs. n. 507/1993 e al rimborso parziale nell'ipotesi di cui al comma 7 del medesimo articolo.

2. In ogni altro caso la liquidazione dei diritti ed il relativo pagamento si intendono effettuati a titolo definitivo, esaurendo completamente il rapporto impositivo e rimanendo al committente il diritto di mantenere esposto il materiale pubblicitario per tutto il periodo indicato.

Art.29 bis – Affissioni dirette - modalità del servizio

Abrogato (con effetto dall'1/1/2007)

CAPO V DISPOSIZIONI COMUNI

Art.30 - Sanzioni

1. Le sanzioni tributarie ed amministrative sono applicate nelle misure, nei termini e con le modalità stabilite dalla legge.
2. Le sanzioni amministrative per le violazioni delle disposizioni del presente Regolamento si applicano a carico del soggetto che dispone del mezzo pubblicitario e, in solido a carico dei soggetti indicati nell'art. 6 comma 2, del D.Lgs. 507/1993 e di chi ha installato il mezzo o ha consentito l'installazione dello stesso.
3. Ai fini dell'applicazione del disposto di legge relativo alla destinazione dei proventi delle sanzioni amministrative, tali provvedimenti sono contabilizzati separatamente dalle altre entrate sanzionatorie o tributarie.

Art.31 - Riscossione

1. Il pagamento effettuato a mezzo di c.c.p. ha decorrenza liberatoria dell'obbligazione tributaria nel momento in cui la somma dovuta è versata all'Ufficio Postale.
2. È fatto obbligo di conservare, per almeno cinque anni, le attestazioni di pagamento che dovranno essere esibite ad ogni richiesta degli agenti e del personale autorizzato.
3. Ai fini dell'applicazione degli interessi di cui all'art. 23, comma 4, del D.Lgs. n. 507/1993, nel caso di omessa dichiarazione la decorrenza del semestre è calcolata dal giorno in cui la dichiarazione avrebbe dovuto essere presentata.

CAPO VI DISPOSIZIONI FINALI E TRANSITORIE

Art.32 - Norme di rinvio

1. Per tutto quanto non espressamente contemplato nel presente Regolamento, si applicano le disposizioni del D.Lgs. n. 507 del 15/11/1993 e successive modificazioni ed integrazioni, nonché le altre norme di leggi e di regolamenti in quanto applicabili alla materia.

Art.33 - Entrata in vigore

Il presente Regolamento, una volta esecutivo ai sensi dell'art. 46 della L. 8/6/1990 n. 142, è pubblicato all'Albo Pretorio per quindici giorni consecutivi ed entra in vigore secondo quanto previsto dall'art. 3, comma 4, del D.Lgs. n.507/1993

Art.34 - Abrogazione di precedenti disposizioni

1. Dalla data di entrata in vigore del presente Regolamento sono abrogati il precedente Regolamento comunale per l'applicazione dell'imposta comunale sulla pubblicità e dei diritti sulle pubbliche affissioni e relativi allegati.

ALLEGATO A – ELENCO VIE E STRADE INSERITE IN CATEGORIA SPECIALE

VIA BRUNO BENCIVENNI
VIA IPPOLITO NIEVO
ROTONDA VILLENEUVE
VIA BRUNO CAMELLINI
VIA ENRICO FERMI
VIA GIACOMO BRODOLINI
VIA GIUSEPPE DOZZA
VIA NERIO NANNETTI
VIA LAZIO
VIA TOSCANA
VIA FRATELLI VIGNOLI
V.LO DEL LAVORO
VIA GANDI
VIA J.F. KENNEDY
VIA ADELFO MACCAFERRI
VIA DEL CORNO
VIA ROMA
VIA RISORGIMENTO
VIA RIGOSA